

Codice A1414E

D.D. 30 settembre 2025, n. 577

R.I.S.E. srl: nulla osta all'installazione e all'uso in regime esclusivamente privato di apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" per uso diagnostico da 0,25 Tesla, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in via Servais n. 121 a Torino (TO).



ATTO DD 577/A1400B/2025

DEL 30/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: R.I.S.E. srl: nulla osta all'installazione e all'uso in regime esclusivamente privato di apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" per uso diagnostico da 0,25 Tesla, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in via Servais n. 121 a Torino (TO).

Con nota del 22 settembre 2025, acquisita al protocollo regionale n. 21994/A1414E del 22.09.2025), il sig. Gian Battista BELLARDI nato a Omissis, in qualità di Legale Rappresentante della società "RADIOLOGY - IMAGING - SERVICES - EQUIPMENTS S.R.L" siglabile "R.I.S.E. srl" con sede legale in via Loria n. 7 a Torino (TO), ha depositato la domanda di nulla osta all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" per uso diagnostico da 0,25 Tesla, ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 agosto 1994, n. 542, presso la sede operativa sita in via Servais Giovanni n. 121 a Torino (TO), corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 14 gennaio 2021.

Il progetto in istanza prevede l'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" ad uso diagnostico, prodotta da "Esaote S.P.A." modello "S-Scan" con magnete resistivo da 0,25 Tesla (identificativo CND: Z11050101 Tomografi settoriali per esami tomografici delle estremità).

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare l'apparecchiatura: dott.ssa Elona Shaipi – Qualifica: Medico Specialista in Radiodiagnostica, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Torino il 17.02.2014 al n. 229804, il medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM: dott.ssa Elona Shaipi – Qualifica: Medico Specialista in Radiodiagnostica e l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto: dott.ssa Giulia Lo Moro – Qualifica: Specialista in Fisica medica, iscritta all'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta il 23.10.2019 al n. 2420/F;

il Legale Rappresentante della società RISE srl, titolare dell'Ambulatorio medico monospecialistico di Radiodiagnostica per Immagini, è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello nei locali ubicati in via Servais n. 121 a Torino, al piano

interrato, con autorizzazione sanitaria numero 66/16 del 16.09.2025 rilasciata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e di Servizio – SUAP della Città di Torino;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021.

Visto l'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come aggiornato dall'art. 2 del DM 14 gennaio 2014, che riguarda le apparecchiature a risonanza magnetica "settoriali" di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 Tesla e con magneti non superconduttore, destinate all'esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, amca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi), dispone che non sono soggette a autorizzazione all'installazione, ma sono soggette al rispetto degli standard di sicurezza e di impiego stabiliti alla lettera H).

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *"Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione"* che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 22386/A1414E del 26.09.2025 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante della società RISE s.r.l., a mezzo posta elettronica acquisita agli atti in data 26.09.2025, hanno trasmesso il nulla osta all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica presso l'ambulatorio sito al piano terra di via Servais n. 121 a Torino (TO).

considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, esprimere "nulla osta" al Legale Rappresentante della società "RADIOLOGY - IMAGING - SERVICES - EQUIPMENTS S.R.L" siglabile "R.I.S.E. srl" con sede legale in via Loria n. 7 a Torino (TO) all'installazione e all'utilizzo in regime esclusivamente privato non accreditato, dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta da "Esaote S.P.A." modello "S-Scan" con magneti resistivo da 0,25 Tesla (identificativo CND: Z11050101 Tomografi settoriali per esami tomografici delle estremità), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'Ambulatorio medico monospecialistico di Radiodiagnostica per Immagini sito in via Servais n. 121 a Torino (TO).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente

provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

1. di esprimere “nulla osta” al Legale Rappresentante della società “RADIOLOGY - IMAGING - SERVICES - EQUIPMENTS S.R.L” siglabile “R.I.S.E. srl” con sede legale in via Loria n. 7 a Torino (TO) all’installazione e all’utilizzo in regime esclusivamente privato non accreditato, dell’apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta da “Esaote S.P.A.” modello “S-Scan” con magneti resistivo da 0,25 Tesla (identificativo CND: Z11050101 Tomografi settoriali per esami tomografici delle estremità), ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l’Ambulatorio medico monospecialistico di Radiodiagnostica per Immagini sito in via Servais n. 121 a Torino (TO);

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

